

nali». Pertanto, « non trattasi di una norma intesa a disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato italiano, i rapporti fra lo stesso Stato — quale unico soggetto sovrano — e soggetti dipendenti o comunque sottoposti alle manifestazioni della sua sovranità » quali « certamente non sono gli enti centrali della Chiesa cattolica, in quanto operanti in Italia ». Infatti, a giudizio della Corte, « per obbligo di non "ingerenza" dello Stato italiano deve... intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità » che implicano « un intervento nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della Chiesa cattolica » e « fra queste, ovviamente, la giurisdizione » (p. 217).

La Corte ha altresì constatato che « la valutazione dell'obbligo di non ingerenza, nei termini anzidetti, risulta particolarmente convalidata, dal significato storico e dal valore giuridico dell'ipotesi di esclusione », che è stata « espressa in sede parentetica », ossia « salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei coppi morali ». A tale proposito, la Corte ha sottolineato che « sul piano del significato storico dell'ipotesi di esclusione, la precocitazione dello Stato italiano è stata evidentemente intesa ad evitare che, mediante acquisti da parte degli enti centrali della Chiesa cattolica, ilberi, incontrollati ed incontrollabili » si ripresentasse « in Italia... una situazione di "manomorta" ... che con specifici strumenti legislativi (vedi leggi c.d. everstive) si era già combattuta dal 1870 ». Mentre, « sul piano del valore giuridico, se agli enti centrali della Chiesa cattolica — veri organi internazionalmente rilevanti, nei rapporti fra la Santa Sede e lo Stato italiano — fosse stata, con il detto obbligo di non ingerenza, consensualmente convenuta l'esclusione dei poteri pubblici di solo contenuto amministrativo dello Stato italiano » la loro condizione « sarebbe stata in concreto, poco più, poco meno, quella degli ordinari "enti ecclesiastici", riconosciuti o comunque operanti all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, e ad esso assoggettati ». In definitiva, secondo la Corte, dal « risultato logico di interpretazione, del valore giuridico del Trattato del Laterano, si ha la conferma che la valenza dell'indicato obbligo di non ingerenza, nella "comune intenzione" delle Parti contraenti » era ovviamente riferita « come è normale — sul piano delle relazioni pattizie fra soggetti dell'ordinamento internazionale — a tutte le pubbliche potestà dello Stato italiano » ad eccezione della « specifica delimitazione già detta » (p. 218).

Inoltre, la Corte ha affermato che « nell'evidente conclusione, per la portata dell'articolo 11, del difetto di giurisdizione del giudice italiano, questione ulteriormente rilevante è la natura dell'Istituto per le Opere di Religione (I.O.R.) » quale « ente centrale della Chiesa cattolica ». Sulla valutazione di tale punto, ad avviso della Corte, « i dati offerti dalle parti — e pubblica e privata — sono conformemente propositivi dell'I.O.R. come ente centrale della Chiesa cattolica » tanto che risulta « possibile la prelimitare premessa: "essere la questione pacifica" ». « Una volta ritenuto, nella specie, essere l'I.O.R. un ente centrale della Chiesa cattolica », la Corte ha stabilito che « i rifatti, di cui alle contestate imputazioni, non in persona propria », cioè come individui privati, bensì « nella veste — quali organi o rappresentanti — di "dirigenti ed amministratori" del detto I.O.R. » e per tale ragione ha concluso che « la questione giuridica, immediatamente rilevante, risulta essere quella negativa della funzione giurisdizionale » (pp. 218-219).

38. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 17 novembre 1989 n. 4909 nel caso *Capitolo della patriarchale archiepiscopale di San Giovanni in Laterano c. Zammerini*.

Nella sentenza del 17 novembre 1989 n. 4909, relativa ad una controversia di lavoro tra il Capitolo della patriarchale archiepiscopale di San Giovanni in Laterano (organo della Santa Sede) e un suo dipendente, la Corte di cassazione italiana, ha ribadito che « la Santa Sede, quale emanazione ed istituzione somma della Chiesa Cattolica, è titolare di personalità giuridica internazionale, equiparabile... alla personalità che nell'ordinamento internazionale assumono gli Stati sovrani ». Al riguardo, la Corte ha precisato che « sia il Trattato ed il Concordato dell'11 febbraio 1929, sia il più recente accordo... firmato a Roma il 18 febbraio 1984 » tra la Santa Sede e lo Stato italiano « documentano l'affermazione ed il riconoscimento di detta personalità »<sup>2</sup>.

Posto che il Capitolo di San Giovanni in Laterano « gode a tutti gli effetti di personalità giuridica, per antico possesso di stato, ed è organo della Santa Sede », alla luce di una « "dichiarazione", datata dal Vaticano 17 maggio 1989 », la Corte ha rilevato che « la prestazione di opera personale — a differenza di altre afferenti oggetti materiali, pur necessari per l'espletamento dei compiti propri della Santa Sede o di un ente della Chiesa — implica l'inserimento della persona lavoratore nell'attività del soggetto datore di lavoro » oltre ad imporre « una particolare cautela nell'ammettere l'interferenza giurisdizionale ». Tale inserimento potrebbe infatti « riguardare l'organizzazione essenziale e pubblicistica dell'istituzione o ente ecclesiastico, ossia l'esercizio stesso del culto ». Tuttavia, « nel tentativo di comporre le due (da diversi punti di vista parimenti essenziali) esigenze del rispetto della immunità internazionale e della possibilità per i cittadini lavoratori subordinati nel proprio territorio, di accedere alla tutela giudiziaria in questo operante ed attuabile », a giudizio della Corte, « deve negarsi l'immunità per le controversie relative ai rapporti di lavoro per attività ausiliarie e lontane dalle funzioni tipiche dell'attività ecclesiale ». Peraltro, la Corte ha evidenziato che « le ragioni che escludono l'ingerenza giurisdizionale non ricorrono » neppure « quando, quali che siano le mansioni del dipendente, le domande — e la decisione che le accogliesse — riguardano aspetti soltanto patrimoniali del rapporto di lavoro » dal momento che « la pronunzia di condanna a pagare il dovuto » non può « incidere sull'organizzazione interna dell'istituzione o ente » rimanendo lo stesso « libero e sovrano nelle sue essenziali funzioni, né arrecare ad essa turbativa » (p. 489).

39. Sentenza della Corte di Cassazione italiana del 21 maggio 2003 n. 22516 nel caso *Tucci, Borgomeo e Pacifici*.

A seguito di citazione diretta R. Tucci, P. Borgomeo e C. Pacifici, in qualità di responsabili della gestione e del funzionamento di Radio Vaticana, erano stati sottoposti al giudizio del Tribunale di Roma con l'accusa di aver diffuso, tramite gli impianti siti in Santa Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare persone residenti nelle aree circostanti, causando alle stesse disagio e disturbo, in violazione

<sup>2</sup> In *RDIP*, 1991, p. 489.